

Bellinzona
6 dicembre 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Gianni Cattaneo
Davide Gai
Debora Gianinazzi
Mario Lazzaro

sedente con l'infrascritto Segretario Roberto Di Bartolomeo per statuire sulla denuncia presentata il 19 giugno 2015 dai signori

[redacted] E [redacted], c/o [redacted]
[redacted]

contro l'operato del

Municipio del Comune di [redacted]

richiamate le osservazioni 30 settembre 2015 del Municipio del Comune di [redacted], [redacted]

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

considerato
in fatto e in diritto che il 18 maggio 2015 è stata consegnata alla Cancelleria del Municipio del Comune di [redacted] (di seguito: il Municipio) una **petizione** chiedente il ritiro del messaggio municipale (n. 29-2012-2016 del 14 aprile 2015) **riguardante la richiesta di un credito per la costruzione del nuovo Policentro della** [redacted],

che alla petizione in parola, indirizzata al "*Lodevole Municipio, Lodevole Consiglio Comunale, Signor* [redacted] *Sindaco, Signor* [redacted] *presidente CC*", era allegata una **lista contenente il cognome, il nome e la firma, dei sottoscrittenti;**

che, in data 20 maggio 2015, secondo le indicazioni del Presidente del Consiglio comunale, la petizione – priva della lista dei firmatari – è stata trasmessa a tutti i Consiglieri comunali, per il tramite della Cancelleria comunale;

che nel corso della seduta del Consiglio comunale del 26 maggio 2015 un Consigliere comunale ha chiesto che, oltre alla petizione già in loro possesso, fosse consegnata ai Consiglieri comunali anche la lista dei firmatari;

che, interpellato dal Segretario comunale in merito a quest'ultima richiesta, l'Ufficio dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati e della trasparenza – richiamando i principi generali del diritto di voto – ha espresso un parere negativo in merito alla trasmissione della lista dei firmatari "a *persone non autorizzate, segnatamente a persone non coinvolte nel controllo della validità del voto o della petizione*";

che, con ris. mun. n. 845 del 16 giugno 2015, il Municipio ha comunque *deciso di trasmettere la lista dei firmatari ai Consiglieri comunali considerato come la stessa fosse parte integrante di una petizione indirizzata anche al Consiglio comunale*;

che, con atto datato 19 giugno 2015 i signori [redacted] e [redacted] hanno denunciato il Municipio per avere comunicato in dispregio dell'art. 4 cpv. 2 Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) i nomi della settantina di firmatari della petizione chiedendo di giudicare e sanzionare il suo agire;

che con risposta 30 settembre 2015 l'autorità denunciata, dopo aver riassunto la fattispecie, ha rilevato di non aver violato la Legge sulla protezione dei dati personali poiché la petizione era indirizzata al Consiglio comunale e quindi agli stessi Consiglieri comunali. Inoltre, contesta che i denunciati siano legittimati ad inoltrare l'atto qui in rassegna non essendo confrontati con alcuna elaborazione di loro dati personali;

che delle ulteriori allegazioni delle parti, si dirà – nella misura del necessario all'evasione della denuncia – nei successivi considerandi;

che giusta l'art. 31a LPDP è pacifica la competenza decisionale di questa Commissione;

che, invece, per quanto attiene la legittimazione attiva dei denuncianti occorre osservare come l'obiezione sollevata dall'autorità comunale debba essere ritenuta fondata;

che, infatti, l'art. 31a LPDP prevede che *"ogni persona dei cui dati si tratta può far valere i diritti istituiti dalla presente legge chiedendo il giudizio della Commissione cantonale per la protezione dei dati"*;

che, stante la predetta norma, la legittimazione ad interporre denuncia viene riconosciuta unicamente alla persona fisica (o giuridica) oggetto di un'elaborazione illecita di dati personali che la riguardano direttamente. Di riflesso, la terza persona – indirettamente toccata – non può quindi prevalersi della protezione instaurata dalla LPDP. Quest'ultima, infatti, esige l'esistenza di un proprio interesse personale a contestare l'operato dell'autorità che elabora i dati e non di un mero interesse generale (su questo punto, cfr. PHILIPPE MEIER, *Protections des données*, Berna 2011, n. 1804 e segg., MICHELE ALBERTINI, *Protezione dei dati e diritti dei cittadini*, *Riflessioni su una realtà in continua evoluzione*, in CFPG vol. 9, pag. 69);

che, nella fattispecie concreta, i qui denunciati sono Consiglieri comunali nel Comune di [REDACTED], ma non hanno sottoscritto la petizione. Infatti, i loro nomi non figurano nella lista dei firmatari oggetto della contestata trasmissione da parte del Municipio ai membri del legislativo comunale (cfr. doc. H incarto Municipio) e conseguentemente non sono titolari di un interesse personale a contestare l'agire municipale in quanto non vi è stata alcuna elaborazione di dati personali che li riguardano;

che, pertanto la denuncia deve essere ritenuta irricevibile difettando la legittimazione attiva dei denunciati;

che, a titolo meramente abbondanziale, questa Commissione rileva come la contestata trasmissione della lista dei firmatari

della petizione non potrebbe comunque essere considerata lesiva della protezione istituita dalla LPDP;

che, infatti – sebbene il contenuto della lista dei firmatari della petizione debba essere considerato un insieme di dati personali meritevoli di particolare protezione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 LPDP (poiché è possibile desumerne le opinioni politiche di alcune persone) e che si tratti di un'elaborazione in quanto l'art. 4 cpv. 3 LPDP fa rientrare in questo concetto anche la trasmissione a terzi – questa Commissione non può non rilevare come la petizione in parola sia stata espressamente indirizzata al Consiglio comunale (cfr. doc. E incarto Municipio, "Lodevole Municipio, Lodevole Consiglio Comunale, Signor [redacted] Sindaco, Signor [redacted] presidente CC") e di riflesso a tutti i suoi membri e non solo al Municipio;

che, con questa espressa volontà, i cofirmatari della petizione hanno esplicitamente dato il loro consenso alla trasmissione ai Consiglieri comunali dei loro dati personali conformemente all'art. 10 lett. c) LPDP e pertanto il Municipio non è incorso in alcuna violazione della LPDP;

che, in esito a quanto precede, la denuncia deve essere dichiarata irricevibile difettando la legittimazione attiva dei denuncianti;

che non si prelevano spese e tasse di giustizia;

per questi motivi

richiamati gli articoli sopraccitati

pronuncia

1. La denuncia è irricevibile.
2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia.

3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.

4. Intimazione:

- ai signori [redacted] e [redacted] c/o [redacted]
[redacted]
- al Municipio del Comune di [redacted]

Comunicazione:

- all'Incaricato cantonale della protezione dei dati e della trasparenza, Residenza, Bellinzona;
- al Consiglio di Stato, Residenza, Bellinzona.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Presidente

Francesco Trezzini



Il Segretario

Roberto Di Bartolomeo

